LIGURIA

Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
Telefono: 010995151 numero unico
Pronto A.I.A. 3355776689
pec: lnd.crliguria@pec.it – lndliguria@legalmail.it
e-mail
Segreteria: cr.liguria01@lnd.it
Amministrazione: amministrazione.liguria@lnd.it
Ufficio Campi e Orari Gare: crliguria.campisportivi@lnd.it
Tesseramento: tesseramento.liguria@lnd.it
Tornei: crliguria.tornei@lnd.it
sito internet: lndliguria.it

# STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

# COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 20/11/2026

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA

## SEGRETERIA

### COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA
### STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Si comunica che il programma della seconda giornata del secondo turno della manifestazione in epigrafe di cui al Comunicato Ufficiale n. 36/44-45 del 20.11.2026 è da intendersi **annullato** in quanto erroneamente pubblicato a causa di un refuso informatico.

Lo stesso verrà pubblicato con un prossimo Comunicato Ufficiale contestualmente alla ratifica dei risultati della prima giornata di gare ed ai relativi provvedimenti disciplinari.

### COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA
### RECUPERO GARE

**GIRONE O5 - 1 Giornata**

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIARUGGIA VECCHIO CAST. | G.S. GRANAROLO | R | 02/12/2026 20:00 | 0196 MONS. E.SANGUINETI | GENOVA | VIA DEI CICLAMINI 1W |

### GIRONE O7 - 1 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPARANA CALCIO | BRU.BORG.LUX | R | 02/12/2026 20:00 | 0143 RINO COLOMBO | BEVERINO | VIA AURELIA LOC. S.CIPRIANO |

### GIRONE O8 - 1 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCOLA GARIBALDINA | TARROS SARZANESE SRL | R | 02/12/2026 20:00 | 0157 FALCONARA | LERICI | VIA SAN TERENZO |

## MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si riportano a seguire le modifiche al programma gare pubblicato, specificando quanto segue:

- Le gare verranno disputate nel giorno ed all'orario indicati, rispettivamente, nelle colonne ***"Data Gara"*** e ***"Ora Var."***;

# UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

### GIRONE B

| Data Gara | N° Gior. | Squadra 1 | Squadra 2 | Ora Var. |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 | 11 A | LAVAGNESE 1919 A.S.D. | LIGORNA 1922 | 18:00 |

## PROGRAMMA GARE 01 E 02 DICEMBRE 2026

I programmi gare dei Campionati Femminili di "Eccellenza" ed "Under 17" di seguito riportati annullano e sostituiscono quelli di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 19.11.2026.

# ECCELLENZA FEMMINILE

### GIRONE A - 6 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA | VADO ACADEMY 2026 | A | 02/12/2026 20:00 | 0024 ANNIBALE RIVA | ALBENGA | VIALE OLIMPIA |
| DON BOSCO SPEZIA CALCIO | ENTELLA | A | 02/12/2026 19:45 | 0141 CENTRO SPORTIVO FERDEGHINI | LA SPEZIA | VIA MELARA, 91 |
| MOLASSANA BOERO A.S.D. | FOOTBALL GENOVA CALCIO | A | 02/12/2026 21:00 | 7006 FEDERICO MARIO BOERO "B" | GENOVA | VIA DI PINO 35 R CANC. |
| PRAESE 1945 | SPERANZA 1912 F.C. | A | 02/12/2026 20:00 | 0189 FERRANDO GB (BACICCIA) | GENOVA | VIA PRA (LIT.FASCIA RISPETTO) |
| VALLESCRIVIA 2018 | GENOA CFG 1999 | A | 02/12/2026 20:00 | 0236 AGOSTINO OLIVIERI | RONCO SCRIVIA | VIA ALLA ZONA SPORTIVA |

# CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE

### GIRONE A - 4 Giornata

| Squadra 1 | Squadra 2 | A/R | Data/Ora | Impianto | Localita' Impianto | Indirizzo Impianto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNAZIONALE GENOVA | PRAESE 1945 | R | 01/12/2026 18:00 | 0089 SAN DESIDERIO | GENOVA | VIA POMATA |
| ENTELLA | ANGELO BAIARDO | R | 02/12/2026 17:00 | 0120 FRANCO CELERI | CHIAVARI | LARGO MARIO RAVENNA |
| VADO ACADEMY 2026 | MILLESIMO CALCIO | R | 02/12/2026 19:30 | 0023 ALDO DAGNINO | QUILIANO | VIA SOLCASSO - LOC.VALLEGGIA |

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**MOTIVAZIONI**

**IL TRIBUNALE FEDERALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai signori Avv. Alessio Chiarla,**
**dott. Eugenio Marcenaro,**
**Avv. Barbara Costantino,**
**dott. Claudio Guerrini,**

all'udienza celebrata in data 10 novembre 2026, ha pronunciato la seguente decisione nel procedimento disciplinare n. 1155pfi25-26, avente ad oggetto il deferimento proposto dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti di:

1. **Sig. Andrea Alfredo Garofani**, all'epoca dei fatti responsabile della scuola calcio tesserato per la società A.S.D. Multedo 1930;
2. **Sig. Massimo Giampieri**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Multedo 1930;
3. **Società A.S.D. Multedo 1930**;

Con atto prot. n. 4576/1155pfi25-26/PM/rm del 31 agosto 2026, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- **il sig. Andrea Alfredo Garofani**, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , sia in via autonoma che in relazione all'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., per avere consentito ai calciatori tesserati per la A.S.D. Multedo 1930 sigg.ri M.M., M.D., F.R. ed R.V. di prendere parte, nella medesima giornata del 1° marzo 2026, a due distinte gare valevoli per il Campionato Esordienti Secondo Anno (segnatamente, l'incontro *Angelo Baiardo – Multedo 1930*, girone C, disputato alle ore 10:15, e l'incontro *Sampierdarenese – Multedo 1930*, girone E, disputato alle ore 12:15), omettendo altresì di inserire i suddetti calciatori nella distinta di gara relativa al secondo incontro;
- **il sig. Massimo Giampieri**, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara *Sampierdarenese – Multedo 1930* del 1° marzo 2026 (valevole per il girone E del Campionato Esordienti Secondo Anno), sottoscritto e consegnato all'arbitro la distinta di gara della società A.S.D. Multedo 1930 priva dei nominativi dei calciatori sigg.ri M.M., M.D., F.R. ed R.V., i quali hanno comunque preso parte all'incontro;
- **la società A.S.D. Multedo 1930**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sig.ri Andrea Alfredo Garofani e Massimo Giampieri.

Il procedimento trae origine da una segnalazione pervenuta il 1° marzo 2026 all'Organismo di Vigilanza della F.I.G.C. tramite la piattaforma *Whistleblowing* da parte della sig.ra Manuela Buccheri, madre di un giovane calciatore tesserato per la società deferita, la quale lamentava l'impiego irregolare di alcuni ragazzi già scesi in campo nella mattinata in altra partita, con conseguente riduzione del minutaggio a disposizione dei compagni regolarmente convocati e inseriti in distinta.
A seguito dell'attività istruttoria — compendiata nell'acquisizione del foglio censimento societario, delle distinte ufficiali di entrambe le gare, degli screenshot delle convocazioni inviate sulla chat dei genitori, nonché delle audizioni della segnalante (15 maggio 2026) e dei tesserati Andrea Alfredo Garofani, Massimo Giampieri e Ubaldo Mengoni (21 maggio 2026) — e notificata la Comunicazione di Conclusione delle Indagini in data 20 luglio 2026, la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dall'esame degli atti istruttori acquisiti al fascicolo, la responsabilità dei deferiti risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio.
È pacifico e documentato che, in data 1° marzo 2026, i quattro giovani calciatori M.M., M.D., F.R. ed R.V. abbiano disputato due incontri ufficiali nella medesima giornata: dapprima la gara *Angelo Baiardo – Multedo 1930* delle ore 10:15 (girone C) e, a distanza di due ore, la gara *Sampierdarenese – Multedo 1930* delle ore 12:15 (girone E), scendendo in campo in quest'ultima occasione pur senza essere stati inseriti nell'elenco consegnato al direttore di gara.
Tale condotta integra una palese violazione delle norme federali. Nello specifico, l'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F. vieta espressamente ai calciatori di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata, norma posta a tutela non solo della regolarità delle competizioni, ma soprattutto dell'integrità psicofisica dei giovani atleti dell'attività di base e della parità di trattamento formativo tra tutti i tesserati. Parimenti, l'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. impone al dirigente accompagnatore di presentare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, l'elenco completo ed esatto dei calciatori partecipanti, attestandone la regolare posizione.
In sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, gli stessi incolpati hanno pienamente confermato la dinamica dei fatti. Il sig. Andrea Alfredo Garofani ha ammesso di aver assunto personalmente l'iniziativa di far subentrare i quattro ragazzi nella gara delle ore 12:15 — nonostante avessero già giocato al mattino contro il Baiardo — al fine di *"dare un apporto ulteriore tecnico alla squadra"*. Il sig. Massimo Giampieri ha confermato l'accaduto, attestando la partecipazione dei quattro calciatori pur in assenza della loro iscrizione nella distinta da lui sottoscritta e consegnata.
Ne consegue, altresì, l'inevitabile affermazione della responsabilità oggettiva della società **A.S.D. Multedo 1930** ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S., per l'operato dei propri dirigenti e tesserati. [1]
Sulla determinazione e dosimetria delle sanzioni accertata la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti, il Tribunale ritiene tuttavia di dover mitigare il trattamento sanzionatorio rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale, facendo applicazione dei criteri di graduazione previsti dall'ordinamento sportivo.
Con riferimento alle posizioni individuali dei sigg.ri **Andrea Alfredo Garofani** e **Massimo Giampieri**, il Collegio ritiene meritevole di valorizzazione la circostanza attenuante prevista dall'**art. 13, comma 1, lett. e), del C.G.S.** Entrambi i tesserati, infatti, sin dalla fase delle indagini preliminari, hanno tenuto un comportamento collaborativo, ammettendo le proprie responsabilità senza reticenze e chiarendo le ragioni, ancorché regolamentarmente errate, che hanno guidato la loro condotta (l'intento di fornire supporto tecnico alla squadra giovanile, privo di finalità fraudolente o di alterazione agonistica in senso stretto). Tale ammissione di responsabilità giustifica la riduzione della sanzione alla misura di **mesi 4 (quattro) di inibizione** per ciascuno.
Con riferimento alla posizione della società **A.S.D. Multedo 1930**, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, questo Tribunale ritiene equo rideterminare la sanzione pecuniaria in applicazione del generale **criterio di proporzionalità** tra la gravità oggettiva dell'infrazione e l'afflittività della pena. Considerata la natura puramente dilettantistica e di puro settore giovanile dell'attività in cui si è verificato l'episodio (Campionato Esordienti), l'assenza di vantaggi classificatori rilevanti e il contesto educativo di riferimento, si reputa congrua e proporzionata l'irrogazione dell'ammenda nella misura di **€ 400,00 (quattrocento/00)**.

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

- **Dichiara la responsabilità** del sig. **Andrea Alfredo Garofani** e del sig. **Massimo Giampieri**, in ordine agli addebiti contestati nell'atto di deferimento e, per l'effetto, in parziale accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, **irroga** ai medesimi la sanzione dell'**inibizione per mesi 4**.
- **Dichiara la responsabilità oggettiva** della società **A.S.D. Multedo 1930** e, in parziale riforma della richiesta della Procura Federale, **irroga** alla medesima la sanzione dell'**ammenda pari a € 400,00**.

Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

# ERRATA CORRIGE

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**gara del 14/11/2026 VOLTRI 87 – ROSSIGLIONESE**

**Si pubblica il sotto indicato provvedimento disciplinare, erroneamente omesso dal C.U. n. 36 del 19/11/2026 a causa di errata trascrizione arbitrale**

**CALCIATORI ESPULSI**
**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
Al 14' del S.T. veniva espulso per proteste, alla notifica del provvedimento rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del DDG. Lasciato il TDG si posizionava all'esterno delle griglie continuando ad insultare il DDG.

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

**gara del 14/11/2026 VALSECCA SPORT & FUN - SAVIGNONE**

**Si pubblica il sotto indicato provvedimento disciplinare, erroneamente omesso dal C.U. n. 36 del 19/11/2026 a causa di errata trascrizione arbitrale**

**ALLENATORI**
**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 26/11/2026**
LANZARONE GIORGIO (SAVIGNONE)
Sanzione attenuata per le scuse presentate al termine della gara

## CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

**gara del 15/11/2026 ATHLETIC CLUB ALBARO - MOLASSANA BOERO A.S.D.**

**Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 36/27 del 19/11/2026:**

**DIRIGENTI**
**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2026**
MALATESTA ROBERTO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

**È da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione arbitrale. Lo stesso è da leggersi correttamente come di seguito indicato:**

**ALLENATORI**
**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 3/12/2026**
MALATESTA ROBERTO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

**Pubblicato ed affisso all'albo del Comitato Regionale Liguria il 20/11/2026.**

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi